

N. 21/2025 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

Il Giudice Delegato dott. Luca Fuzio

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2025;

letti gli atti e i documenti di causa

così dispone in merito all'ammissione dei crediti al passivo:

**- Cron. 00011, creditore [REDACTED] - Richiesta del
Creditore: Prededuzioni 20.758,70; Privilegiati 6.919,56**

Trattasi di credito per prestazioni professionali, su incarico conferito da [REDACTED] il 21 febbraio 2024, rese dall'istante in favore della società con specifico riferimento al controllo delle scritture contabili e dei bilanci relativi agli anni 2022 e 2023 in vista della predisposizione del piano e della proposta di concordato. Il Curatore, premesso che *"l'attività è stata integralmente eseguita e depositata in sede di procedimento unitario n. 368/2023 R.G.Conc., conclusosi con decreto di apertura del concordato di gruppo in data 2 luglio 2024 (poi revocato)"* e che la domanda risulta corredata da incarico, preventivo, decreto di apertura del concordato, proforma e calcolo interessi; rilevato che con decreto in data 23.12.2024 il Tribunale di Bergamo ha revocato il decreto di ammissione di [REDACTED] Fabrica Real Estate S.r.l. e Fabrica 09W S.r.l. al concordato di gruppo ex art. 284 CCII per atti in frode, e specificamente *"...avendo la società esposto attività insussistenti idonee a trarre in inganno i creditori e non risultando in ogni caso fattibile il Piano non essendoci prova dell'intervenuto rilascio delle autorizzazioni amministrative da parte del [REDACTED] sul cui territorio dovrebbe essere effettuata l'operazione costituente uno degli asset principali su cui si fonda l'attivo concordatario di [REDACTED], ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione ex art. 6 comma 1 lett.c CCII, specificamente eccependo che in ipotesi di revoca per atti in frode *"...deve escludersi la sussistenza di una utilità della prestazione per la massa dei creditori (Cass. n. 3218/2017; Cass. n. 9027/2020)..."**. Ha pertanto proposto l'ammissione del credito per l'importo di euro 20.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., con esclusione della prededuzione tenuto conto della revoca stessa del concordato, importo concordato nel mandato professionale, con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito. Ha altresì proposto l'ammissione per euro 361,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per interessi legali. Ha invece escluso l'importo di euro 5.376,00 riferito a cassa previdenza e IVA *"in quanto nota proforma"*, nonché l'importo di euro 1.940,62 per interessi moratori in quanto trattasi di prestazioni professionali.

Il creditore istante ha formulato osservazioni alla proposta del curatore, espressamente limitandole *"al mancato riconoscimento della prededuzione sui compensi professionali relativi alla consulenza e assistenza prestata per la ricostruzione della contabilità della società, propedeutica alla predisposizione di un piano economico e finanziario ai fini della proposta ai sensi degli artt. 47 e 284 CCII, in funzione della procedura di concordato preventivo di gruppo."* In



particolare, il dott. [REDACTED] ha sostenuto che il riconoscimento della prededuzione deriva autonomamente dalla circostanza pura e semplice dell'intervenuta ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, senza che rilevino in alcun modo gli ulteriori criteri previsti in vigore della Legge Fallimentare della "occasionalità" e "funzionalità" della prestazione rispetto agli sviluppi della procedura medesima e senza che sussista in capo al Tribunale alcuno spazio di valutazione discrezionale. Ha, in tal senso, citato precedente provvedimento dello scrivente G.D. che avrebbe sostenuto esattamente questa ricostruzione nonché rilevato che la sufficienza dell'ammissione deriverebbe dal confronto con l'art. 6 1° c. lett. b) che invece presuppone per il riconoscimento della prededuzione ai professionisti che hanno operato *"in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione"* l'intervenuta omologazione dei medesimi.

Rileva questo Giudice che la disciplina attinente l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale dei crediti dei professionisti per le prestazioni rese nella precedente procedura di concordato preventivo non conclusasi con l'omologazione è stata oggetto di profonda rivisitazione nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza rispetto a quanto previsto nella legge fallimentare.

Nel vigore della precedente normativa, infatti, i crediti venivano ammessi in via prededuttiva a condizione che ricorressero i parametri generali della "occasionalità" (sempre ricorrente, essendo le prestazioni state rese in costanza di procedura concorsuale o in vista della medesima) o della "funzionalità" (da intendersi come attitudine delle prestazioni a favorire un esito favorevole della procedura), da intendersi tra loro alternativi. In presenza di tali parametri, l'unica possibilità di escludere l'ammissione al passivo era costituita dall'eccezione di inadempimento formulata dal curatore.

Nel nuovo sistema, disegnato dall'art. 6 C.C.I.I., sono scomparsi i criteri generali della occasionalità e della funzionalità, in quanto il legislatore ha inteso formulare criteri specifici per ciascuna categoria di professionisti, parametrando alla singola procedura alla quale hanno apportato la loro opera.

Con specifico riferimento ai professionisti che hanno, come nel caso di specie, fornito le loro prestazioni in vista dell'ammissione e della successiva omologazione del concordato preventivo, la lettera c) del 1° c. dell'art. 6 C.C.I.I. ha previsto che tali crediti siano prededucibili, nella misura del 75% del loro ammontare, purché essi siano sorti *"in funzione"* della presentazione della domanda e del deposito della relativa proposta concordato e a condizione che il decreto di ammissione sia stato poi effettivamente emesso.

Due sono pertanto le condizioni e i requisiti richiesti per il riconoscimento della prededuzione a detti crediti: da un lato, il criterio della funzionalità delle prestazioni rese all'apertura della procedura e alla sua successiva omologazione, dall'altro quello oggettivo dell'apertura del concordato. Non vi è più alcun riferimento al criterio dell'occasionalità che era invece previsto dall'art. 111 L. Fall.: ciò sta a significare che il legislatore ha inteso in modo inequivoco porre l'accento sull'effettiva utilità della prestazione resa dal professionista, utilità che va intesa in senso finalistico e non già in termini di risultato, trattandosi di obbligazione di mezzi. Non è richiesto, pertanto, al professionista che presti la sua opera in funzione della nascente procedura concordataria che il concordato sia effettivamente ammesso e omologato perché possa ritenersi ricorrente il requisito della funzionalità: è però necessario che l'attività svolta sia immune da lacune ed errori che abbiano potuto pregiudicare l'ammissione e l'omologazione.

Tali criteri – funzionalità e ammissione – devono sussistere congiuntamente perché in mancanza di uno di essi la prededuzione non può essere riconosciuta. Non può infatti ritenersi quale unico requisito la condizione dell'ammissione della debitrice istante al concordato, a prescindere dalla funzionalità della prestazione: a voler intendere diversamente, si realizzerebbe il risultato assurdo, e certamente non voluto dal legislatore, che troverebbero ristoro integrale i professionisti che hanno operato male, con



prestazioni non funzionali, ma ciò non di meno beneficiano del lavoro di altri (per esempio i legali) che hanno corretto i loro errori consentendo alla domanda di essere ammessa, mentre resterebbero privi di tutela i professionisti che, pur avendo operato diligentemente e in buona fede, risulterebbero pregiudicati dall'attività di altri (di nuovo, per esempio, i legali) che ha pregiudicato l'ammissione alla procedura. A meno di non voler ritenere l'opera dei diversi professionisti che hanno partecipato alla formulazione del piano e della proposta e al suo deposito in giudizio come lavoro di equipe da valutarsi complessivamente (ricostruzione proposta da certi autori ma non ancora rinvenibile nel testo normativo), l'individualità delle prestazioni impone di valutare la funzionalità delle medesime singolarmente considerate e non nel complesso del lavoro di equipe.

Le Sezioni Unite del 31 dicembre 2021, n. 42093 hanno dedicato ampio spazio al concetto di "funzionalità" della prestazione del professionista, resa in sede di procedura di concordato preventivo, stabilendo il principio – valido anche nell'attuale sistema pur essendo nelle more entrato in vigore il Codice della Crisi e dell'Insolvenza – per cui la funzionalità della prestazione alle finalità della procedura va valutata, secondo un giudizio "ex ante", in relazione alla potenziale utilità della medesima alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato ammesso alla procedura concordataria. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno evidenziato come la prestazione del professionista per poter far conseguire al relativo credito il beneficio della prededuzione deve non solo essere causalmente collegata al concordato ma altresì essere – secondo una valutazione in concreto - coerente con le sue finalità istituzionali, senza alcun automatismo. Deve pertanto verificarsi, caso per caso, se l'attività del professionista abbia concretamente procurato utilità all'impresa (o, meglio, se fosse ab origine idonea a procurare detta utilità), senza ridursi ad un mero contributo all'accesso in sé al concordato. In altre parole, secondo la Suprema Corte la funzionalità è parametro che richiede un rapporto di idoneità della prestazione rispetto alle finalità della procedura per la quale la prestazione è stata effettuata; idoneità che deve sussistere nonostante la procedura di concordato preventivo non abbia avuto un esito positivo con la conseguente declaratoria di fallimento (ora, liquidazione giudiziale), e di cui l'ammissione costituisce al contempo condizione e indizio.

L'apertura del concordato non implica, pertanto, alcun automatismo rispetto alla valutazione dell'esatto adempimento e della funzionalità della prestazione, perché la prededuzione implica sempre e comunque la funzionalità della prestazione. E' possibile pertanto affermare che l'ammissione del debitore alla procedura di concordato introduce nel sistema una presunzione semplice di funzionalità della prestazione resa dal professionista, ma tale presunzione è superabile dalla prova contraria. In questa prospettiva, le eventuali eccezioni svolte dal curatore hanno l'effetto di far venir meno la predetta presunzione, imponendo al creditore che si è insinuato l'onere di provare la funzionalità della prestazione resa.

Nel quadro così delineato, l'ordinamento fornisce al curatore diverse opzioni a fronte dell'insinuazione al passivo dei crediti dei professionisti: il curatore può infatti, laddove non proponga l'ammissione del credito come da domanda, in via alternativa eccepire l'inadempimento del professionista (come fatto dal curatore con il dott. [REDACTED] laddove ritenga l'opera prestata non rispondente in alcun modo al mandato ricevuto e conseguentemente escludere in tutto o in parte il credito del medesimo (su cui grava l'onere probatorio di avere pienamente e correttamente adempiuto) ovvero, come avvenuto nel caso di specie per il dott. [REDACTED] dedurre la non funzionalità della prestazione resa laddove ritenga che pur non sussistendo un evidente inadempimento ciò non di meno il livello di diligenza e perizia forniti non siano stati tali da garantire una prestazione utile, e conseguentemente escludere la prededucibilità del credito medesimo, pur disponendone l'ammissione.

Nella presente liquidazione giudiziale, peraltro, si inserisce un ulteriore elemento, costituito dall'intervenuta revoca del concordato di gruppo cui aveva aderito anche la società debitrice [REDACTED] per atti in frode: gli atti in frode rilevati dal Tribunale consistevano in enormi lacune e anomalie



informative contenute nel piano concordatario elaborato dagli advisors della società, tali da impedire la formazione di un consenso informato in vista del voto da parte dei creditori. L'intervenuta revoca, pur non implicando automaticamente il venir meno dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione (dovendosi la valutazione di funzionalità effettuarsi con un giudizio ex ante e in concreto), ha certamente l'effetto di far venir meno la presunzione posta dal provvedimento precedente di ammissione revocato, ribaltando nuovamente sul creditore l'onere della prova della funzionalità della prestazione. Con specifico riferimento, poi, al caso in esame, deve rammentarsi che la giurisprudenza formatasi sotto il regime della legge fallimentare aveva escluso in modo inequivocabile il riconoscimento della prededuzione dei professionisti laddove gli stessi fossero stati a conoscenza degli atti in frode e, ciò non di meno, avessero avallato la presentazione del piano senza rilevarli (Cass. Civ. Sez. I n. 35489/23): tale principio appare a maggior ragione applicabile anche nel vigore dell'art. 6 C.C.I.I. dal momento che le omissioni o il silenzio dei professionisti su circostanze idonee a determinare la revoca può costituire – come di fatto avvenuto nel caso di specie – circostanza idonea ad indurre il tribunale ad aprire la procedura.

Nella fattispecie, il curatore non ha eccepito l'inadempimento del dott. [REDACTED] alla prestazione, dando anzi espressamente conto che la stessa è stata “*interamente eseguita*”. Non è pertanto in discussione il riconoscimento del credito, non potendo il Tribunale sostituirsi al curatore nel rilevare eventuali inadempimenti. Il curatore ha però contestato la non funzionalità della prestazione resa nel senso tecnico sopra indicato, e cioè la sua inutilità a permettere alla procedura il perseguimento degli obiettivi, escludendo in tal modo la prededucibilità del credito. La censura del curatore è corretta: in primo luogo occorre rilevare, che l'eccezione svolta dal curatore ha fatto venir meno la presunzione di funzionalità scaturente dall'ammissione della società al concordato, ribaltando sul creditore l'onere di provare l'utilità in concreto della propria prestazione. Presunzione che è venuta ulteriormente meno in ragione dell'intervenuta revoca dell'ammissione. Nel caso di specie, il dott. [REDACTED] non ha articolato alcuna difesa in ordine alla utilità e funzionalità della prestazione resa, limitandosi a contestare che la prededuzione gli era dovuta in virtù della mera ammissione, in tal modo dando per acquisito quell'automatismo fra ammissione e riconoscimento della prededuzione che, per tutte le ragioni sopra indicate, va invece negato. Peraltro, il provvedimento richiamato nelle osservazioni e redatto dallo scrivente G.D. in diversa procedura non affermava, contrariamente a quanto sostenuto, l'irrilevanza assoluta dei criteri di occasionalità e funzionalità, ma semplicemente che detti criteri non costituivano (ed in effetti così è) i criteri generali di riferimento per il riconoscimento della prededuzione, dovendosi avere riguardo ai singoli professionisti indicati dall'art. 6 C.C.I.I. e alle ulteriori specifiche condizioni poste dalla norma. Capzioso appare poi il riferimento fatto dal ricorrente alla lettera b) dell'art. 6 C.C.I.I.: in quella norma il requisito richiesto per il riconoscimento della prededuzione è l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non già perché il legislatore ha inteso posticipare la valutazione ad un momento più avanzato della procedura (ritenendo invece sufficiente per il concordato la mera ammissione) ma per la semplice e scolastica ragione che i due istituti indicati non hanno alcuna fase preliminare di ammissione, ma giungono all'attenzione del tribunale esclusivamente ai fini dell'omologazione. Esclusa pertanto la presunzione di funzionalità a seguito dell'eccezione svolta dal curatore e dell'intervenuta revoca del concordato per atti in frode, occorre rilevare che nel caso di specie gli atti in frode (integrati da numerosi errori e imprecisioni nella tenuta della contabilità) non solo erano noti agli advisors, e quindi anche al dott. [REDACTED] ma essi ne sono stati addirittura i fautori, fornendo – senza effettuare i dovuti riscontri e controlli – tutti i dati con i quali è stato disegnato il piano rivelatosi inadeguato. Si può pertanto affermare che certamente le prestazioni rese dal dott. [REDACTED] non sono risultate funzionali alla ammissione (ovvero lo sono state nei limiti in cui hanno tratto in inganno il tribunale prima dei creditori chiamati al voto), e che con la revoca dell'ammissione le stesse hanno definitivamente perduto il diritto all'attributo della prededuzione.



Il credito va pertanto ammesso come proposto dal Curatore e pertanto:

Ammesso per euro 20.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito.

Ammesso per euro 361,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per interessi legali.

Escluso per euro 5.376,00 riferito a cassa previdenza e IVA in quanto nota proforma.

Escluso per euro 1.940,62 per interessi moratori in quanto trattasi di prestazioni professionali.

- Cron. 00013, creditore - Cron. 00013, creditore [REDACTED] - Richiesta del Creditore: Chirografari 153.497,26

Trattasi di credito costituito dal doppio della caparra versata dalla ricorrente, per Euro 75.000,00, in sede di sottoscrizione di un contratto preliminare datato 28.02.2023, fondato sul preteso inadempimento di [REDACTED] oltre a Euro 3.497,26 a titolo di interessi legali. Il credito viene provato con il contratto preliminare, la copia dell'assegno per Euro 75.000,00, la copia dell'estratto conto con l'incasso dell'assegno e una comunicazione di recesso inviata ad [REDACTED] datata 29.02.2024. Il Curatore, premesso che *“il versamento della somma e il titolo non sono in contestazione”* ha proposto l'integrale esclusione del credito contestando a sua volta l'inadempimento della ricorrente e l'incameramento alla procedura della cauzione versata.

[REDACTED] ha formulato osservazioni alla proposta del curatore evidenziando che l'art. 3 del contratto preliminare in questione (prodotto come doc. n. 3 allegato alla domanda ammissione al passivo) prevedeva che l'area dovesse essere venduta libera da iscrizioni ipotecarie, censi, oneri e trascrizioni pregiudiziali, mentre sul predetto immobile in data 12.06.2023 era stato iscritto in pignoramento. A seguito di ciò la creditrice ricorrente aveva inviato formale recesso dal preliminare, chiedendo, appunto, la restituzione del doppio della caparra.

Il Curatore, a fronte delle osservazioni proposte da [REDACTED] ha rilevato come la circostanza che antecedentemente alla data presunta di stipula del definitivo fosse stato notificato e trascritto un pignoramento, non è di per sé motivo di inadempimento *“... in quanto l'inadempimento si sarebbe verificato esclusivamente nell'ipotesi in cui, in sede di stipula del definitivo, l'immobile fosse risultato ancora oggetto di trascrizioni pregiudizievoli (ben potendo la promittente venditrice, nelle more, raggiungere un accordo con il proprio creditore)...”*.

La proposta del Curatore appare fondata e meritevole di accoglimento.

Dopo la stipula del contratto preliminare, grava su entrambe le parti l'obbligo di presenziare al momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, e la mancata comparizione davanti al Notaio costituisce per giurisprudenza costante inadempimento colpevole tale da giustificare la scelta della controparte regolarmente comparsa se agire ex art. 2932 c.c. per ottenere pronuncia giudiziale sostitutiva degli effetti del contratto definitivo ovvero intimare la risoluzione del contratto trattenendo la caparra versata a titolo di risarcimento parziale del danno. Nel caso di specie, risulta che la società istante [REDACTED] per ben due volte ha rifiutato di recarsi dal Notaio per la stipulazione del rogito. Correttamente il curatore ha rilevato come il momento per valutare l'eventuale inadempimento dell'alienante alle obbligazioni sul medesimo sia il giorno fissato per la stipula del contratto definitivo davanti al Notaio. Solo se accertata in quel momento l'iscrizione del pignoramento avrebbe avuto l'effetto di palesare l'inadempimento dell'alienante. Ne consegue che la domanda deve essere respinta, e va pertanto accolta la richiesta di esclusione del curatore, perché è [REDACTED] a non aver



ottemperato alla convocazione davanti al Notaio che avrebbe dovuto rogare l'atto. A nulla rileva che a tutt'oggi il pignoramento sia o non sia tuttora in essere atteso che non essendoci mai stato alcun incontro davanti al Notaio per la stipula del definitivo non può essere allo stato legittimamente contestata all'alienante la circostanza di avere consegnato l'immobile senza liberarlo dai pregiudizi esistenti.

L'insinuazione va pertanto rigettata, in perfetta conformità con quanto proposto dal Curatore.

Escluso per euro 153.497,26

- Cron. 00019, creditore [REDACTED] - Richiesta del Creditore: Chirografari 4.581.615,12; Privilegiati 450.608,95

Trattasi di crediti derivanti da obbligazioni urbanistiche e tributarie non adempiute da [REDACTED]. L'Ente espone: (A) Euro 4.581.615,12 per mancata realizzazione di opere di urbanizzazione e lavori pubblici, così ripartiti: Euro 2.366.956,62 per opere di Ambito 13; Euro 1.347.032,88 per completamento biblioteca comunale; Euro 867.625,62 per completamento opere AT14; (B) Euro 450.608,95 per avviso di accertamento IMU n. 76/2024 relativo alle annualità 2019-2023. Totale richiesto Euro 5.032.224,07, con ammissione in chirografo per la parte urbanistica e con privilegio ex artt. 2752 n. 3 e 2776 c.c. per la parte tributaria (IMU). La domanda è corredata da relazioni tecniche, documentazione contabile e avviso di accertamento IMU. Il Curatore ha proposto l'ammissione: per euro 4.581.615,12, Categoria Chirografari, come da domanda; l'ammissione per euro 377.589,37 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.; l'ammissione per euro 73.019,58, Categoria Chirografari riferito a sanzioni amministrative (per le quali non è stato riconosciuto il privilegio richiesto).

Il [REDACTED] non ha formulato osservazioni, aderendo alla proposta del Curatore.

Sono invece state formulate osservazioni dall'am [REDACTED] il quale ha chiesto – *“escludersi dal passivo dell'intestata Procedura il credito del [REDACTED] oneri di urbanizzazione e costi di costruzione di cui alla Convenzione in data 15 dicembre 2024 relativa all'Ambito 13” e “limitarsi all'ammissione del credito chirografario del [REDACTED] per la mancata realizzazione delle opere della biblioteca a importo non superiore a quello di € 1.162.500,00 IVA inclusa, risultante dal riconoscimento di cui all'atto di sottomissione” in data 25 luglio 2023*”. Con particolare riguardo al preteso credito a titolo di oneri di urbanizzazione relativi al c.d. Ambito 13, in particolare, il sig. [REDACTED] ha osservato che nella Convenzione urbanistica di Stezzano (doc. 56: convenzione urbanistica Ambito 13), sottoscritta dai danti causa di [REDACTED] in data 15.12.2014, vi sono il dettaglio delle quote di proprietà sull'area oggetto di convenzione e sono quantificati complessivamente gli oneri in € 1.650.000,00. Sostiene il sig. [REDACTED] che [REDACTED] è subentrata nelle posizioni di SOCIETA AGRICOLA BREMBILLA e FIORE di TIGLIO, acquisendone di conseguenza le quote di proprietà, e divenendo dunque titolare del 71,06% del compendio immobiliare, e che in tal modo essa è anche subentrata nella corrispondente quota degli oneri convenzionali, ossia nella medesima misura del 71,06% di € 1.650.000,00, e, pertanto per- € 1.172.490,00. A detta quota andrebbero sottratti oneri nella misura del 5,06%, per un importo non inferiore comunque a € 90.000,00 che sarebbero passati a carico dell'acquirente RI.GIMA S.r.l., in forza dell'atto di compravendita allegato alle osservazioni (doc. 57). Residuerrebbe pertanto a carico di A-Then a un residuo obbligo per oneri pari a € 946.576,57, al quale andrebbe ulteriormente sottratto l'importo di € 250.000,00 per le opere già eseguite [REDACTED] e così con un risultato di residuo obbligo a carico di [REDACTED] 6.576,57. Il sig. [REDACTED] resì eccepito l'attuale inesigibilità del credito rivendicato [REDACTED] attesa la sopravvenuta proroga della Convenzione Urbanistica fino al 15.12.2030. Infine, il sig. [REDACTED] ha eccepito che, configurando gli oneri



urbanistici un vincolo propter rem, strettamente inerente all'area edificabile ed alla costruzione eseguita, gli stessi rimarranno a carico dell'acquirente della predetta area che diventerà aggiudicatario della vendita prevista nel programma di liquidazione. Quanto, infine, all'ulteriore preteso credito del [REDACTED] per il "completamento delle opere della biblioteca comunale", ha eccepito che proprio il detto Comune, con l'atto di sottomissione" sottoscritto da [REDACTED] e dal [REDACTED] in data 25.07.2023 (doc. 61: atto di sottomissione in data 25.7.2023), ha espressamente riconosciuto il credito residuo per le opere di cui trattasi nell'importo di € 1.162.500,00 IVA inclusa.

Il [REDACTED] nella memoria di replica alle osservazioni [REDACTED] ha reiterato le proprie richieste evidenziando, quanto alla riduzione del debito di [REDACTED] to del subentro nella sola quota del 71,06%, che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione permane la responsabilità solidale degli acquirenti per l'intera obbligazione a meno che gli alienanti non abbiano prestato "...*garanzie fideiussorie di valore, affidabilità ed ammontare pari a quelle depositate dal dante causa, quale condizione per la liberazione di quest'ultimo dagli obblighi previsti dalla presente Convenzione...*" (circostanza insussistente nel caso di specie perché nessuna fideiussione è stata prestata salvo quella della Coface COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. Rappresentanza generale per l'Italia, contestata giudizialmente); quanto alla contestazione del credito, il [REDACTED] ha evidenziato che il conteggio operato dal sig. [REDACTED] non è aggiornato, mentre quello fatto dal Comune in vista dell'insinuazione al passivo è fatto sulla base dei listini attuali, e condiviso dagli stessi aventi causa di [REDACTED] – obbligati in solido - nell'ambito del procedimento di variante ancora in corso di istruttoria; quanto, infine, all'eccezione di inesigibilità del credito per intervenuta proroga della Convenzione, per mancato decorso del termine, ha rilevato che l'inadempimento di [REDACTED] è conclamato, essendo la prima proroga della Convenzione intervenuta solo dopo la scadenza del termine massimo entro cui le opere avrebbero dovuto essere realizzate. Con riferimento alla quantificazione del credito relativo alle opere di completamento della biblioteca, ha evidenziato che l'importo indicato da [REDACTED] sulla base dell'atto di sottomissione era al netto dell'IVA, ora correttamente applicata.

Ritiene questo Giudice che il credito debba essere ammesso come da proposta del Curatore. Le osservazioni sul punto svolte dal sig. [REDACTED] ammissibili in quanto provenienti dall'amministratore della fallita, appaiono contraddette documentalmente dalle repliche mosse dal [REDACTED] sufficienti, nella fase di accertamento propria della verifica dei crediti dello stato passivo, a confermare la fondatezza del credito insinuato nel relativo ammontare. Permane, infatti, da un lato, la responsabilità solidale e integrale della società debitrice per l'intero debito in assenza del rilascio di idonee fideiussioni da parte dei danti causa; d'altro lato, il credito è certamente esigibile essendo l'inadempimento maturato dopo la prima scadenza e prima della proroga della Convenzione, e il suo ammontare appare corretto all'esito dell'aggiornamento operata dal Comune. Quanto al credito per il completamento della biblioteca, l'importo calcolato dal Comune al lordo dell'Iva appare corretto e difforme da quello indicato dal sig. [REDACTED] che dell'Iva non ha tenuto conto.

Ammesso per euro 4.581.615,12, Categoria Chirografari, come da domanda;

Ammesso per euro 377.589,37 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.;

Ammesso per euro 73.019,58, Categoria Chirografari riferito a sanzioni amministrative (per le quali non è stato riconosciuto il privilegio richiesto).

- Cron. 00050, creditore [REDACTED] -
Richiesta del Creditore: Prededuzioni 103.408,36; Prededuzioni 8.279,75; Privilegiati 34.469,46; Privilegiati 2.759,92



Trattasi di credito derivante da incarichi professionali conferiti il 10.02.2024 da [REDACTED] allo Studio [REDACTED] & Associati per: (i) elaborazione della contabilità 2023 e 2024, redazione dei bilanci 2022 e 2023 e dichiarazioni fiscali (corrispettivo pattuito Euro 29.600,00 oltre accessori); (ii) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano economico-finanziario e della proposta di concordato preventivo di gruppo, nonché della transazione fiscale e contributiva (corrispettivo pattuito Euro 125.000,00 oltre accessori). Dedotta la quota non maturata (Euro 30.000,00) e gli acconti percepiti (Euro 15.932,11), l'istante ha esposto un credito residuo di Euro 137.877,82 oltre interessi commerciali ex D.Lgs. 231/2002 per Euro 11.069,67, per complessivi Euro 148.917,49, e ha chiesto, in via principale, l'ammissione per Euro 111.688,11 in prededuzione ex art. 6, co. 1, lett. c), CCII e per Euro 37.229,38 in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; in via subordinata, per l'intero importo con privilegio professionale. La domanda è corredata da mandati professionali, fatture, proforma e calcoli interessi. Il curatore ha proposto: l'esclusione integrale del credito di euro 117.705,78 (comprensivo di oneri e accessori di legge e interessi) a titolo di compenso professionale maturato nel contesto della procedura di concordato preventivo successivamente revocata, eccependo l'inadempimento del professionista all'incarico ricevuto, stante l'assoluta inidoneità del piano proposto alle finalità della procedura, come emergente dal decreto di revoca ex art. 106 C.C.I.I. del Tribunale di Bergamo; l'ammissione per euro 24.266,66, al netto degli acconti ricevuti, nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. relativo al mandato allo Studio Associato [REDACTED] di cui all'allegato sub doc 1 per l'elaborazione contabilità 2023/2024, redazione e presentazione bilancio 2022/2023, dichiarazione redditi ecc.; con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito. l'ammissione per euro 422,17, nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per interessi legali. l'esclusione per euro 6.522,88 riferito a cassa previdenza e IVA in quanto nota proforma.

Il dott. [REDACTED] ha formulato osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal Curatore, reiterandole all'udienza del 16.10.2025 unicamente con riguardo al credito escluso per inadempimento: ha affermato di avere svolto con diligenza e perizia il mandato conferito per tutte le fasi della procedura concordataria. Il creditore ha rilevato di avere predisposto, nei termini stretti della procedura di concordato di gruppo introdotta con ricorso ex art. 44 C.C.I.I. (su espresso suggerimento dell'Esperto della procedura di composizione negoziata della crisi di Fabbrica Real Estate S.r.l.) e sulla base della documentazione confusa e lacunosa fornita dall'imprenditore e dai precedenti advisors della società, il miglior piano concordatario possibile. Ha contestato l'imputabilità a sé dei dati fornitigli dall'imprenditore e dai precedenti advisors, e ha ribadito di avere svolto l'incarico con la massima diligenza possibile.

Ritiene questo Giudice che l'eccezione di inadempimento svolta dal Curatore con riguardo all'attività di assistenza prestata dal dott. [REDACTED] e dal suo studio associato in funzione della procedura concordataria sia fondata e meritevole di accoglimento. E' un dato oggettivo che il piano presentato, per tutti i rilievi puntualmente mossi dal Tribunale nel decreto di revoca e art. 106 C.C.I.I. che devono intendersi integralmente richiamati in questa sede, era assolutamente inidoneo a raggiungere lo scopo. Ed è lo stesso dott. [REDACTED] nella memoria depositata, a confessare pacificamente il proprio inadempimento, confermando di avere recepito la documentazione fornitagli dai precedenti advisors e dall'imprenditore in modo del tutto acritico, senza cioè operare quelle dettagliate e necessarie verifiche che costituiscono il dovere principale dell'advisor finanziario della società per la predisposizione del piano concordatario. Né può rilevare, ai fini dell'esclusione dell'inadempimento, la circostanza che i termini per la predisposizione del piano fossero stringenti: in tal senso, la scelta sullo strumento di regolazione della crisi da adottare nel singolo caso compete esclusivamente proprio agli advisors legali e finanziari, ed era pertanto onere dei medesimi, operata una valutazione complessiva dello stato finanziario e contabile delle società, proporre strumenti di regolazione della crisi diversamente disciplinati. In altri termini, la scelta dello strumento non costituisce esimente ma se mai aggravante dell'inadempimento contestato,



risultando essa stessa inidonea a garantire il risultato prefissato di regolazione della crisi. L'accoglimento dell'eccezione di inadempimento formulata dal Curatore comporta l'inammissibilità del credito e rende pertanto superflua ogni valutazione in merito alla sussistenza della prededuzione. Per gli altri crediti insinuati, essi vanno ammessi come da proposta del Curatore non risultando sul punto contestazioni ed essendo la proposta immune da censure giuridiche.

L'insinuazione del dott. [REDACTED] va pertanto accolta nei limiti della proposta del Curatore.

Escluso per euro 117.705,78 (comprensivo di oneri e accessori di legge e interessi) a titolo di compenso professionale maturato nel contesto della procedura di concordato preventivo per inadempimento;

Ammesso per euro 24.266,66, al netto degli acconti ricevuti, nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

Ammesso per euro 422,17, nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per interessi legali;

Escluso per euro 6.522,88 riferito a cassa previdenza e IVA in quanto nota proforma.

- Cron. 00052, creditore [REDACTED] - Richiesta del Creditore: Prededuzioni 5.531,04; Privilegiati 1.980,56; Prededuzioni 7.056,06; Privilegiati 2.504,74; Prededuzioni 24.878,14; Privilegiati 8.309,07; Prededuzioni 10.537,80; Privilegiati 3.554,94; Prededuzioni 4.434,50; Chirografari 12.064,37

Trattasi di credito derivante da pagamenti eseguiti dal sig. [REDACTED] in qualità di amministratore e garante di [REDACTED] a favore dei professionisti incaricati nell'ambito del procedimento di concordato preventivo di gruppo (Avv. Nicolini, Dott. [REDACTED] Dott. Giupponi, Ing. Moretti Simoncini), nonché da anticipazioni personali effettuate per spese giudiziali (contributi unificati, diritti di cancelleria) e per oneri su immobili (TARI e IMU a carico dei promittenti venditori) e, ancora, da anticipazioni a favore della controllata Fabbrica Real Estate nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Il sig. [REDACTED] ha chiesto l'ammissione al passivo per complessivi Euro 83.771,48, così ripartiti: (i) Euro 7.511,60 per regresso a seguito di pagamenti all'Avv. Nicolini (credito A); (ii) Euro 9.560,80 per regresso a seguito di pagamenti al Dott. [REDACTED] (credito B); (iii) Euro 33.187,21 per regresso a seguito di pagamenti al Dott. Giupponi (credito C); (iv) Euro 14.092,74 per regresso a seguito di pagamenti all'Ing. Moretti Simoncini (credito D); (v) Euro 4.434,50 per spese anticipate in favore della società successivamente al deposito della domanda di concordato (credito E); (vi) Euro 12.064,37 per spese anticipate in favore della società prima del deposito della domanda di concordato (credito F). La domanda risulta corredata da incarichi professionali, garanzie personali, fatture, contabili di pagamento, statuto sociale e documentazione giustificativa delle spese.. Il Curatore ha proposto l'ammissione per euro 76.416,72 nella Categoria Chirografari. Rilevando che i crediti per anticipazioni effettuate all'Avv. [REDACTED] al dott. [REDACTED] al dott. Enrico Giupponi e all'Ing. Moretti Simoncini per i quali è invocata la prededuzione ex art. 6, lett. c, C.C.I.I. costituiscono crediti di regresso inidonei a fondare prededuzione poiché si tratta di posizione soggettiva intrasmissibile legata alla funzione causale del rapporto tra creditore e procedura concorsuale (oltre a non essere comunque stata riconosciuta la prededuzione, stante la revoca del concordato di gruppo originario, a nessuno dei professionisti per i quali vi sono state anticipazioni). Quanto al riconoscimento del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. il Curatore ne ha eccepito l'inapplicabilità, trattandosi di credito per regresso ex art. 1299 c.c. e non derivante da rapporto diretto tra professionista e debitore. Ha infine escluso il credito per anticipazioni in favore della società per Euro 4.434,50 (credito Sub E), avendo ad oggetto prestazioni effettuate senza autorizzazione degli organi della procedura e non essendo in ogni caso dovuta la prededuzione per intervenuta revoca del concordato ex art. 106 C.C.I.I.



Il sig. [REDACTED] ha formulato osservazioni alla proposta del Curatore contestando l'erroneità dell'esclusione del privilegio e della prededuzione. In proposito, il sig. [REDACTED] ha contestato l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dal curatore in tema di esclusione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), cod. civ. in caso di mancata dimostrazione del conferimento personale dell'incarico professionale. Secondo il creditore istante, i pagamenti sarebbero stati effettuati "in forza dell'obbligo assunto solidalmente con la Società debitrice principale ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.", ed avendo egli provveduto a tali pagamenti avendone interesse (per consentire alla Società debitrice principale di procedere alla presentazione della domanda di concordato preventivo di Gruppo), si sarebbe verificata per l'esponente la surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ. come specificato dall'art. 161, 2° c. C.C.I.I., a norma del quale al coobbligato che adempia l'obbligo di pagamento del debitore principale, spetta il diritto di regresso, che si traduce nella successione in surroga all'originario creditore, per la parte in cui quest'ultimo sia stato soddisfatto. Conseguentemente, i crediti del sig. [REDACTED] sarebbero assistiti dal medesimo grado di privilegio spettante al creditore originario soddisfatto (parzialmente) dall'esponente, e, trattandosi di crediti dei professionisti, tutti tali crediti sarebbero assistiti dal privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2), cod. civ.. Inoltre, spetterebbe anche a tali crediti la prededuzione ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c), C.C.I.I., essendo i medesimi "crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda", ed essendosi verificata la condizione prevista dalla detta norma che "la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47".

Ha poi contestato l'esclusione dell'importo di complessivi € 1.885,50, trattandosi di crediti a titolo di spese anticipate alla Società dall'Amministratore ai sensi dell'art. 27 dello Statuto (doc. 8), per contributi unificati e diritti di Cancelleria che hanno consentito alla Società di opporre alcuni decreti ingiuntivi, specificamente i nn. 350/24 del Tribunale di Roma ottenuto da Urban 21 S.r.l. e il n. 10093/24 del Tribunale di Roma ottenuto da Dallbog S.r.l. Per entrambi i decreti il creditore istante sostiene, da un lato, che l'opposizione proposta, sebbene in pendenza di domanda di concordato, rientrasse tra gli atti di ordinaria amministrazione non implicanti pertanto la previa autorizzazione del Tribunale, dall'altro l'utilità dell'impugnazione, effettuata nell'interesse della procedura e in assenza della quale il passivo sarebbe sensibilmente aumentato rendendo i relativi crediti opponibili alla procedura.

Ancora, il sig. [REDACTED] ha contestato l'esclusione dell'ulteriore importo di € 2.549,00, trattandosi di crediti a titolo di spese anticipate alla Società dall'Amministratore ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, per consentire alla Società di salvaguardare i diritti sugli immobili siti in Vaprio D'Adda, per i quali [REDACTED] aveva già integralmente corrisposto il prezzo (ma non aveva ancora stipulato il rogito in ragione della mancanza di liquidità occorrente alla soddisfazione delle imposte e tasse del trasferimento immobiliare). Tali spese, effettuate per rispettare il patto stipulato con i promissari alienanti dell'immobile (i quali hanno tollerato il ritardo nella stipula del rogito a condizione di essere tenuti indenni dalle spese di proprietà), pur non essendo state autorizzate, sarebbero comunque legittime integrando spese ordinarie e non essendo il pagamento di imposte e tasse qualificabile in ogni caso come atto straordinario.

Il Curatore ha ribadito, quanto ai crediti surrogati, che il sig. [REDACTED] non ha svolto alcuna attività professionale, ma ha pagato (per il tramite di società terza) in luogo della società debitrice prestazioni altrui, configurando quindi un regresso (artt. 1299 c.c.), che non rientra tra le fattispecie ammesse in prededuzione. Inoltre, il curatore ha eccepito l'assenza di un rapporto diretto tra il solvens e la massa (ossia l'inesistenza di un incarico a favore del soggetto che agisce in regresso), che esclude il presupposto soggettivo della prededuzione (creditore titolare del credito da attività funzionale ex lege). Ha ribadito che non sussistono nemmeno i presupposti per la richiesta del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. atteso che il pagamento è stato eseguito dal sig. [REDACTED] per il tramite di società terza, e non nella qualità di creditore originario, bensì quale soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio professionista/società, e comunque senza che risulti alcun vincolo preesistente di obbligazione tra il professionista e il sig. [REDACTED] stesso.



Ritiene questo Giudice che la proposta del Curatore meriti parziale accoglimento, e che pertanto il credito rivendicato dal sig. [REDACTED] possa accogliersi esclusivamente nei limiti sotto indicati. Quanto ai crediti per anticipazioni effettuate nei confronti di Avv. Nicolini, Dott. [REDACTED] Dott. Giupponi, Ing. Moretti Simoncini, si tratta come correttamente evidenziato dal Curatore, di obbligazione di diritto di mero regresso che non può essere surrogato nella medesima posizione dei creditori verso la società mandante, difettando il presupposto del rapporto di conferimento diretto dell'incarico tra il sig. [REDACTED] e i professionisti e non avendo svolto il sig. [REDACTED] alcuna attività qualificabile come prestazione d'opera intellettuale. Quanto alle spese sostenute per opporre i due decreti ingiuntivi davanti al Tribunale di Roma, non si tratta di spese effettuata in favore della massa, a ad esclusivo beneficio della società, e quindi le medesime non meritano il riconoscimento della prededuzione. Ciò non di meno, tali spese sono state legittimamente sostenute in quanto non necessitano di autorizzazione del Tribunale, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione, essendo volti alla conservazione del patrimonio. Esse vanno pertanto riconosciute al creditore istante in via chirografaria. Quanto alle spese sostenute per il pagamento di imposte e tasse sull'immobile di Vaprio d'Adda, esse sono manifestamente spese straordinarie che necessitavano di autorizzazione, per la semplice ed assorbente ragione che la società non era ancora proprietaria dell'immobile, e pertanto dette spese non le competevano (ma hanno costituito, in definitiva, un pagamento preferenziale anticipato di alcuni creditori).

In conclusione, le osservazioni del sig. [REDACTED] vanno parzialmente rigettate e il credito insinuato va ammesso nei seguenti termini.

Ammesso per euro 78.302,22 nella Categoria Chirografari, il credito per anticipazioni nei confronti dei professionisti.

Escluso per Euro 2.549,00 il credito per anticipazioni in favore della società

- Cron. 00054, creditore avv. [REDACTED] - Richiesta del Creditore: Prededuzioni 71.488,14; Privilegiati 23.829,38; Prededuzioni 1.565,84; Privilegiati 521,81; Privilegiati 49.795,12

Trattasi di credito derivante da incarichi professionali conferiti da [REDACTED] per: (i) assistenza e consulenza per la predisposizione e presentazione della domanda di concordato preventivo di gruppo, con deposito della proposta e del piano, attività interamente svolte fino al decreto di apertura del 2 luglio 2024 e alla successiva revoca del concordato; residuo credito esposto Euro 82.884,81 oltre accessori, per complessivi Euro 120.938,88; (ii) difesa della società in procedure esecutive mobiliari avanti i Tribunali di Monza e Bergamo, con richiesta di sospensione/improcedibilità ex art. 54 CCII; credito esposto Euro 1.815,00 oltre accessori, per complessivi Euro 2.648,30; (iii) assistenza giudiziale nelle opposizioni a decreti ingiuntivi emessi dai Tribunali di Roma (n. 10093/2024 e n. 10256/2024, ottenuti da Dallbogg, valori rispettivi Euro 1.815.000,00 e Euro 20.548,98) e Bergamo (n. 350/2024, ottenuto da Urban 21 S.r.l., valore Euro 1.800.000,00), con introduzione dei relativi giudizi; credito esposto Euro 43.300,10 oltre accessori, per complessivi Euro 57.153,64. Il Curatore, premesso che l'attività è stata interamente svolta e che la domanda risulta corredata da incarico, preventivo, decreto di apertura del concordato, proforma e calcolo interessi; rilevato che con decreto in data 23.12.2024 il Tribunale di Bergamo ha revocato il decreto di ammissione di [REDACTED] Fabbrica Real Estate S.r.l. e Fabbrica 09W S.r.l. al concordato di gruppo ex art. 284 CCII per atti in frode, e specificamente "...avendo la società esposto attività insussistenti idonee a trarre in inganno i creditori e non risultando in ogni caso fattibile il Piano non essendoci prova dell'intervenuto rilascio delle autorizzazioni amministrative da parte del [REDACTED] sul cui territorio dovrebbe essere effettuata l'operazione costituente uno degli asset principali su cui si fonda l'attivo concordatario di [REDACTED], ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione ex art. 6 comma 1 lett.c CCII, specificamente eccependo che in ipotesi di revoca per atti in frode "...deve



escludersi la sussistenza di una utilità della prestazione per la massa dei creditori (Cass. n. 3218/2017; Cass. n. 9027/2020)...". Il Curatore, dato atto che l'avv. [REDACTED] ha già ricevuto un acconto per Euro 6.365,19 oltre accessori di legge ha pertanto proposto l'ammissione del credito per euro 49.317,52 (comprensivo del rimborso spese del 15%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito; l'ammissione per euro 1.565,84 (comprensivo del rimborso spese del 15%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito; l'ammissione per euro 521,81 (comprensivo del rimborso spese del 15%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito; l'ammissione per euro 49.795,12 (comprensivo del rimborso spese del 15%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito; l'esclusione per euro 46.000,00 (comprensivo del rimborso spese del 15%) per il compenso pattuito per la fase di omologa, in quanto il concordato è stato revocato successivamente al deposito della relazione ex art. 105 CCII; l'ammissione del credito per l'importo di euro 20.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., con esclusione della prededuzione tenuto conto della revoca stessa del concordato, importo concordato nel mandato professionale, con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito; l'ammissione per euro 361,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per interessi legali; l'esclusione dell'importo di euro 5.376,00 riferito a cassa previdenza e IVA "in quanto nota proforma", nonché dell'importo di euro 1.940,62 per interessi moratori in quanto trattasi di prestazioni professionali.

Il creditore istante ha formulato le seguenti osservazioni alla proposta del curatore. Quanto all'esclusione dell'importo di € 46.000,00 per il compenso pattuito per la fase di omologa, l'Avv. Nicolini ha sostenuto che tale compenso sia dovuto ritenendo la fase di omologa comprensiva dell'intera attività svolta successivamente alla presentazione della domanda di concordato, e ciò sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel mandato professionale conferito, che distinguevano appunto una fase di presentazione della domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII, una fase di presentazione della domanda concordato ex art. 39 CCII, una fase di omologa e una fase di esecuzione. Secondo il creditore, risulta evidente "*... che per "fase di omologa", come indicato nell'incarico del 2.2.2024, le parti abbiano voluto indicare (art. 1362, co. 1, cod. civ.) – anche a prescindere dalla denominazione attribuita a tale fase – tutte quelle attività dirette alla gestione del contraddittorio con il Commissario Giudiziale, con le altre Società del Gruppo, con i creditori e con i terzi coinvolti a vario titolo nel concordato di gruppo, alla verifica della documentazione in chiave difensiva, ai fini della manifestazione delle determinazioni dei creditori, e alla tenuta finale della proposta in sede di omologa...*". Ciò premesso, il creditore ha rilevato di avere svolto dopo l'ammissione della società al concordato un'attività ampiamente documentata, prestando assistenza continuativa alla società, rispondendo alle richieste di chiarimenti e integrazioni avanzate dal Commissario Giudiziale, sia in vista della sua relazione ex art. 105 CCII, sia in vista della redazione della sua relazione finale, ai sensi dell'art. 130 CCI. Attività che, secondo il ricorrente, si sarebbe ulteriormente intensificata in vista delle operazioni di voto, stante la necessità di analizzare le comunicazioni e osservazioni dei creditori ai fini delle modifiche e integrazioni del piano da parte della Società e dell'advisor finanziario, di svolgere l'attività di assistenza contrattuale, di concerto con l'advisor legale di Fabbrica Real Estate, occorrente alla modifica dell'originaria proposta e del relativo piano; di procedere al deposito della proposta di concordato preventivo di gruppo aggiornata in data 05.11.2024, con i relativi documenti e piani, a modifica e integrazione dei precedenti; di predisporre controdeduzioni, memorie e documenti a sostegno della fattibilità e convenienza della proposta; di coordinare l'attività con attestatore, altri advisor, consulenti e Commissario Giudiziale. Tale attività, a giudizio del ricorrente, non sarebbe da



ritenersi meramente accessoria rispetto al deposito della domanda di concordato del 12.2.2024, configurando piuttosto “un segmento procedurale autonomo, tecnicamente delicato e strategicamente cruciale, funzionale alla gestione del contraddittorio con il Curatore, alla verifica della documentazione in chiave difensiva, all’acquisizione del consenso dei creditori e alla tenuta finale della proposta in sede di omologa che richiede, con carattere continuativo, un coinvolgimento costante da parte del legale nei passaggi decisivi della procedura”. Infine l’Avv. Nicolini ha rilevato come nello stesso mandato fosse contemplato che in caso di cessazione dell’attività il compenso sarebbe stato interamente dovuto per la fase in cui tale cessazione si è verificata.

Quanto all’esclusione della prededuzione dei crediti l’avv. Nicolini ha sostenuto che il riconoscimento della prededuzione deriva autonomamente dalla circostanza pura e semplice dell’intervenuta ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, senza che rilevino in alcun modo gli ulteriori criteri previsti in vigore della Legge Fallimentare della “occasionalità” e “funzionalità” della prestazione rispetto agli sviluppi della procedura medesima e senza che sussista in capo al Tribunale alcuno spazio di valutazione discrezionale. Ha, in tal senso, citato precedente provvedimento dello scrivente G.D. che avrebbe sostenuto esattamente questa ricostruzione nonché rilevato che la sufficienza dell’ammissione deriverebbe dal confronto con l’art. 6 1° c. lett. b) che invece presuppone per il riconoscimento della prededuzione ai professionisti che hanno operato *“in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione”* l’intervenuta omologazione dei medesimi.

Con specifico riguardo, in primo luogo, al mancato riconoscimento della prededuzione, rileva questo Giudice che la disciplina attinente l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale dei crediti dei professionisti per le prestazioni rese nella precedente procedura di concordato preventivo non conclusasi con l’omologazione è stata oggetto di profonda rivisitazione nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza rispetto a quanto previsto nella legge fallimentare.

Nel vigore della precedente normativa, infatti, i crediti venivano ammessi in via prededuttiva a condizione che ricorressero i parametri generali della “occasionalità” (sempre ricorrente, essendo le prestazioni state rese in costanza di procedura concorsuale o in vista della medesima) o della “funzionalità” (da intendersi come attitudine delle prestazioni a favorire un esito favorevole della procedura), da intendersi tra loro alternativi. In presenza di tali parametri, l’unica possibilità di escludere l’ammissione al passivo era costituita dall’eccezione di inadempimento formulata dal curatore.

Nel nuovo sistema, disegnato dall’art. 6 C.C.I.I., sono scomparsi i criteri generali della occasionalità e della funzionalità, in quanto il legislatore ha inteso formulare criteri specifici per ciascuna categoria di professionisti, parametrando alla singola procedura alla quale hanno apportato la loro opera.

Con specifico riferimento ai professionisti che hanno, come nel caso di specie, fornito le loro prestazioni in vista dell’ammissione e della successiva omologazione del concordato preventivo, la lettera c) del 1° c. dell’art. 6 C.C.I.I. ha previsto che tali crediti siano prededucibili, nella misura del 75% del loro ammontare, purché essi siano sorti “in funzione” della presentazione della domanda e del deposito della relativa proposta concordato e a condizione che il decreto di ammissione sia stato poi effettivamente emesso.

Due sono pertanto le condizioni e i requisiti richiesti per il riconoscimento della prededuzione a detti crediti: da un lato, il criterio della funzionalità delle prestazioni rese all’apertura della procedura e alla sua successiva omologazione, dall’altro quello oggettivo dell’apertura del concordato. Non vi è più alcun riferimento al criterio dell’occasionalità che era invece previsto dall’art. 111 L. Fall.: ciò sta a significare che il legislatore ha inteso in modo inequivoco porre l’accento sull’effettiva utilità della prestazione resa dal professionista, utilità che va intesa in senso finalistico e non già in termini di risultato, trattandosi di obbligazione di mezzi. Non è richiesto, pertanto, al professionista che presti la



sua opera in funzione della nascente procedura concordataria che il concordato sia effettivamente ammesso e omologato perché possa ritenersi ricorrente il requisito della funzionalità: è però necessario che l'attività svolta sia immune da lacune ed errori che abbiano potuto pregiudicare l'ammissione e l'omologazione.

Tali criteri – funzionalità e ammissione – devono sussistere congiuntamente perché in mancanza di uno di essi la prededuzione non può essere riconosciuta. Non può infatti ritenersi quale unico requisito la condizione dell'ammissione della debitrice istante al concordato, a prescindere dalla funzionalità della prestazione: a voler intendere diversamente, si realizzerebbe il risultato assurdo, e certamente non voluto dal legislatore, che troverebbero ristoro integrale i professionisti che hanno operato male, con prestazioni non funzionali, ma ciò non di meno beneficiano del lavoro di altri (per esempio gli advisors finanziari) che hanno coperto i loro errori consentendo alla domanda di essere ammessa, mentre resterebbero privi di tutela i professionisti che, pur avendo operato diligentemente e in buona fede, risulterebbero pregiudicati dall'attività di altri (di nuovo, per esempio, gli advisors economici) che ha impedito l'ammissione alla procedura. A meno di non voler ritenere l'opera dei diversi professionisti che hanno partecipato alla formulazione del piano e della proposta e al suo deposito in giudizio come lavoro di equipe da valutarsi complessivamente (ricostruzione proposta da certi autori ma non ancora rinvenibile nel testo normativo), l'individualità delle prestazioni impone di valutare la funzionalità delle medesime singolarmente considerate e non nel complesso del lavoro di equipe.

Le Sezioni Unite del 31 dicembre 2021, n. 42093 hanno dedicato ampio spazio al concetto di "funzionalità" della prestazione del professionista, resa in sede di procedura di concordato preventivo, stabilendo il principio – valido anche nell'attuale sistema pur essendo nelle more entrato in vigore il Codice della Crisi e dell'Insolvenza – per cui la funzionalità della prestazione alle finalità della procedura va valutata, secondo un giudizio "ex ante", in relazione alla potenziale utilità della medesima alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato ammesso alla procedura concordataria. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno evidenziato come la prestazione del professionista per poter far conseguire al relativo credito il beneficio della prededuzione deve non solo essere causalmente collegata al concordato ma altresì essere – secondo una valutazione in concreto - coerente con le sue finalità istituzionali, senza alcun automatismo. Deve pertanto verificarsi, caso per caso, se l'attività del professionista abbia concretamente procurato utilità all'impresa (o, meglio, se fosse ab origine idonea a procurare detta utilità), senza ridursi ad un mero contributo all'accesso in sé al concordato. In altre parole, secondo la Suprema Corte la funzionalità è parametro che richiede un rapporto di idoneità della prestazione rispetto alle finalità della procedura per la quale la prestazione è stata effettuata; idoneità che deve sussistere nonostante la procedura di concordato preventivo non abbia avuto un esito positivo con la conseguente declaratoria di fallimento (ora, liquidazione giudiziale), e di cui l'ammissione costituisce al contempo condizione e indizio.

L'apertura del concordato non implica, pertanto, alcun automatismo rispetto alla valutazione dell'esatto adempimento e della funzionalità della prestazione, perché la prededuzione implica sempre e comunque la funzionalità della prestazione. E' possibile pertanto affermare che l'ammissione del debitore alla procedura di concordato introduce nel sistema una presunzione semplice di funzionalità della prestazione resa dal professionista, ma tale presunzione è superabile dalla prova contraria. In questa prospettiva, le eventuali eccezioni svolte dal curatore hanno l'effetto di far venir meno la predetta presunzione, imponendo al creditore che si è insinuato l'onere di provare la funzionalità della prestazione resa.

Nel quadro così delineato, l'ordinamento fornisce al curatore diverse opzioni a fronte dell'insinuazione al passivo dei crediti dei professionisti: il curatore può infatti, laddove non proponga l'ammissione del credito come da domanda, in via alternativa eccepire l'inadempimento del professionista (come fatto dal curatore con il dott. [REDACTED] laddove ritenga l'opera prestata non rispondente in alcun



modo al mandato ricevuto e conseguentemente escludere in tutto o in parte il credito del medesimo (su cui grava l'onere probatorio di avere pienamente e correttamente adempiuto) ovvero, come avvenuto nel caso di specie per l'avv. [REDACTED] dedurre la non funzionalità della prestazione resa laddove ritenga che pur non sussistendo un evidente inadempimento ciò non di meno il livello di diligenza e perizia forniti non siano stati tali da garantire una prestazione utile, e conseguentemente escludere la prededucibilità del credito medesimo, pur disponendone l'ammissione.

Nella presente liquidazione giudiziale, peraltro, si inserisce un ulteriore elemento, costituito dall'intervenuta revoca del concordato di gruppo cui aveva aderito anche la società debitrice [REDACTED] per atti in frode: gli atti in frode rilevati dal Tribunale consistevano in enormi lacune e anomalie informative contenute nel piano concordatario elaborato dagli advisors della società, tali da impedire la formazione di un consenso informato in vista del voto da parte dei creditori. Inoltre, il Tribunale aveva rilevato una causa di inammissibilità originaria della domanda, essendo risultato il progetto edilizio di Stezzano, su cui si fondava gran parte del piano di [REDACTED] sfornito delle necessarie autorizzazioni amministrative. L'intervenuta revoca, pur non implicando automaticamente il venir meno dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione (dovendosi la valutazione di funzionalità effettuarsi con un giudizio ex ante e in concreto), ha certamente l'effetto di far venir meno la presunzione posta dal provvedimento precedente di ammissione revocato, ribaltando nuovamente sul creditore l'onere della prova della funzionalità della prestazione. Con specifico riferimento, poi, al caso in esame, deve rammentarsi che la giurisprudenza formatasi sotto il regime della legge fallimentare aveva escluso in modo inequivocabile il riconoscimento della prededuzione dei professionisti laddove gli stessi fossero stati a conoscenza degli atti in frode e, ciò non di meno, avessero avallato la presentazione del piano senza rilevarli (Cass. Civ. Sez. I n. 35489/23): tale principio appare a maggior ragione applicabile anche nel vigore dell'art. 6 C.C.I.I. dal momento che le omissioni o il silenzio dei professionisti su circostanze idonee a determinare la revoca può costituire – come di fatto avvenuto nel caso di specie – circostanza idonea ad indurre il tribunale ad aprire la procedura.

Nella fattispecie, il curatore non ha eccepito l'inadempimento dell'avv. Nicolini alla prestazione. Purtuttavia, è evidente che l'avv. Nicolini non ha svolto l'incarico con la diligenza professionale dovuta, atteso che non ha verificato (come avrebbe dovuto, trattandosi di rilievo prettamente giuridico) l'esistenza delle necessarie autorizzazioni amministrative per il progetto edilizio di Stezzano: se lo avesse fatto, il piano proposto sarebbe apparso icto oculi inattuabile. Non è peraltro in discussione il riconoscimento del credito, non potendo il Tribunale sostituirsi al curatore nel sanzionare eventuali inadempimenti dallo stesso non rilevati. Il curatore ha però contestato la non funzionalità della prestazione resa nel senso tecnico sopra indicato, e cioè la sua inutilità a permettere alla procedura il perseguimento degli obiettivi, escludendo in tal modo la prededucibilità del credito. La censura del curatore, sotto tale profilo, è corretta: in primo luogo occorre rilevare, che l'eccezione svolta dal curatore ha fatto venir meno la presunzione di funzionalità scaturente dall'ammissione della società al concordato, ribaltando sul creditore l'onere di provare l'utilità in concreto della propria prestazione. Presunzione che è venuta ulteriormente meno in ragione dell'intervenuta revoca dell'ammissione. Nel caso di specie, l'avv. Nicolini non ha articolato alcuna difesa in ordine alla utilità e funzionalità della prestazione resa, limitandosi a contestare che la prededuzione gli era dovuta in virtù della mera ammissione, in tal modo dando per acquisito quell'automatismo fra ammissione e riconoscimento della prededuzione che, per tutte le ragioni sopra indicate, va invece negato. Peraltro, il provvedimento richiamato nelle osservazioni e redatto dallo scrivente G.D. in diversa procedura non affermava, contrariamente a quanto sostenuto, l'irrelevanza assoluta dei criteri di occasionalità e funzionalità, ma semplicemente che detti criteri non costituivano (ed in effetti così è) i criteri generali di riferimento per il riconoscimento della prededuzione, dovendosi avere riguardo ai singoli professionisti indicati dall'art. 6 C.C.I.I. e alle ulteriori specifiche condizioni poste dalla norma. Capzioso appare poi il riferimento fatto dal ricorrente alla lettera b) dell'art. 6 C.C.I.I.: in quella norma il requisito richiesto per il



riconoscimento della prededuzione è l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non già perché il legislatore ha inteso posticipare la valutazione ad un momento più avanzato della procedura (ritenendo invece sufficiente per il concordato la mera ammissione) ma per la semplice e scolastica ragione che i due istituti indicati non hanno alcuna fase preliminare di ammissione, ma giungono all'attenzione del tribunale esclusivamente ai fini dell'omologazione. Esclusa pertanto la presunzione di funzionalità a seguito dell'eccezione svolta dal curatore e dell'intervenuta revoca del concordato per atti in frode, occorre rilevare che nel caso di specie gli atti in frode (nella fattispecie, la mancata menzione della mancanza delle autorizzazioni amministrative) sono imputabili direttamente all'Avv. Nicolini, che – senza effettuare i dovuti riscontri e controlli giuridici – ha presentato un piano rivelatosi ab origine inadeguato. Si può pertanto affermare che certamente le prestazioni rese dall'Avv. Nicolini non sono risultate funzionali alla ammissione (ovvero lo sono state nei limiti in cui hanno tratto in inganno il tribunale prima dei creditori chiamati al voto), e che con la revoca dell'ammissione le stesse hanno definitivamente perduto il diritto all'attributo della prededuzione.

Quanto all'ulteriore contestazione mossa dall'Avv. Nicolini e relativa al mancato riconoscimento dell'importo di euro 46.000,00 per la fase di omologa del concordato, la stessa deve, nuovamente, essere respinta sulla base di due ragioni distinte. In primo luogo, il chiaro tenore letterale del mandato, parlando di fase di omologa, non può che riferirsi alla fase successiva alle votazioni. In secondo luogo, nel caso di specie l'attività svolta successivamente alla prima ammissione è consistita essenzialmente nella risposta ai rilievi mossi dal Commissario Giudiziale e dal Tribunale in merito alla ammissibilità della domanda nella prospettiva del rilievo di atti in frode ai sensi dell'art. 106 C.C.I.I. Essa attiene pertanto comunque alla fase di presentazione della domanda, che risulta pienamente riconosciuta dal curatore secondo i parametri di cui al mandato professionale (fatta eccezione per il riconoscimento della prededuzione per le ragioni sopra indicate).

Il credito va pertanto ammesso come proposto dal curatore.

Ammesso per euro 49.317,52 (comprensivo del rimborso spese del 15%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito;

Ammesso per euro 1.565,84 (comprensivo del rimborso spese del 15%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito;

Ammesso per euro 521,81 (comprensivo del rimborso spese del 15%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito;

Ammesso per euro 49.795,12 (comprensivo del rimborso spese del 15%) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con il riconoscimento della cassa previdenza e IVA in base a quanto verrà ripartito;

Escluso per euro 46.000,00 (comprensivo del rimborso spese del 15%) per il compenso pattuito per la fase di omologa, in quanto il concordato è stato revocato successivamente al deposito della relazione ex art. 105 CCII.

Il Giudice Delegato, all'esito, forma lo stato passivo conformemente alle decisioni assunte all'udienza del 16.10.2025, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in Cancelleria.

Fissa per l'esame delle domande tardive l'udienza del 26.01.2027, ore 11.30.

Si comunichi al Curatore e, per suo tramite, a tutti i creditori.



Bergamo, 20 giugno 2026

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Luca Fuzio

